



EDITORIALE

In edicola il nuovo numero di Insurance Magazine

Lunedì 26 marzo sarà disponibile in tutta Italia, in allegato al quotidiano il Sole 24ore, la nostra rivista Insurance Magazine. Frutto di un intenso lavoro della nostra redazione, Insurance Magazine punta a porsi come veicolo di informazione assicurativa rivolgendosi all'utente finale, ai consumatori, alle aziende e ai professionisti. Con un obiettivo ambizioso: tradurre il linguaggio assicurativo, nonché le dinamiche alla base dell'offerta rivolta a target diversificati di clientela, in strumento di conoscenza, di approfondimento e di scelta per i nostri lettori. Una scelta che deve divenire più consapevole, avvicinando gli italiani e le aziende a un concetto di assicurazione non limitato al costo della polizza ma esteso a un più ampio bisogno di sicurezza (per la persona, per la famiglia, per i beni, per la vita quotidiana e per il futuro). Per noi è motivo di orgoglio proporre al lettore, su questo numero in uscita, l'analisi di uno spaccato della nostra economia, coinvolgendo i tanti protagonisti che quotidianamente ne costruiscono una parte. Da parte mia un ringraziamento per il lavoro svolto, con serietà e professionalità, da tutta la redazione, da Fabrizio Aurilia, Fabio Forlano, Maria Moro, Diana Pastarini, Mariagiulia Spettoli.

Maria Rosa Alaggio,
direttore Insurance Magazine
e Insurance Trade
alaggio@insuranceconnect.it

• NORMATIVA

La responsabilità professionale dell'ingegnere nell'ambito dell'edilizia (seconda parte)


Nel numero di Insurance Daily di ieri è stata pubblicata la prima parte di un interessante approfondimento sulle responsabilità professionali degli Ingegneri e dei Progettisti. Pubblichiamo di seguito la seconda parte dell'intervento, curato dall'Avv. Marco Rodolfi

Le attività di progettazione e direzione dei lavori dei professionisti del settore edile sono prestazioni di carattere intellettuale caratterizzate dai requisiti specifici della professionalità, personalità e discrezionalità: tali prestazioni danno luogo a particolari responsabilità civili nel caso in cui l'incarico non sia svolto con la condotta diligente prevista.

RESPONSABILITÀ IN CONCORRENZA CON IL COMMITTENTE

La responsabilità del committente concorre con quella del professionista tecnico quando durante l'esecuzione dell'appalto sono stati danneggiati terzi, sia nel caso in cui i danni derivino dal progetto, sia quando a causare il danno siano state le istruzioni impartite dal direttore dei lavori ed eseguite dall'appaltatore. In tale ipotesi, infatti, il committente risponde nei confronti dei terzi ai sensi dell'art. 2049 cod. civ.

L'attività dell'ingegnere quale direttore dei lavori che, per conto del committente è tenuto a controllare la regolarità e il buon andamento dell'opera man mano posta in essere dal costruttore, infine, è stata qualificata dalla Suprema Corte come un'obbligazione di mezzi (e cioè di comportamento), non già di risultato, in quanto: "ha per oggetto la prestazione di un'opera intellettuale che non si estrinseca, nemmeno in parte, in un risultato di cui si possa cogliere tangibilmente la consistenza, non sfociando in un'opera materiale" (Cass. 22 marzo 1995, n. 3264, in Giur. it. 1996, I, 1, pag. 62 con nota di Costanza Dino). (continua a p. 2)



• NEWS DA WWW.INSURANCETRADE.IT

Via libera dell'Ue a Solvency II

Il comitato per gli affari economici di Strasburgo, l'Econ, ha licenziato ieri il testo con le nuove norme patrimoniali che interessano il settore assicurativo. Il nuovo testo della direttiva introduce il principio del matching premium, volto al limitare l'utilizzo del fair value (principio contabile che definisce il valore corretto) restringendone l'applicabilità al caso delle rendite. Un premio anticiclico sarà inoltre possibile per evitare gli effetti negativi in caso di fibrillazioni intense sui mercati, ma non è stato stabilito come calcolarlo. Infine è stato definito un meccanismo di estrapolazione per calcolare il tasso di attualizzazione delle riserve per scadenze fino a 50 anni, dove i tassi sono poco rilevabili.

È online l'intervista a Giuseppe Mornata, area servizi informatici dell'Ania

Per vederla collegati a www.insurancetrade.it



Seguici anche su Facebook alla pagina di Insurance Connect e su Twitter @insurancetrade



RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE DEL PROGETTISTA – DIRETTORE DEI LAVORI *(continua da p. 1)*
Per chiudere questa nostra brevissima disamina (rimando alla precedente pubblicazione su questo notiziario), affrontiamo la responsabilità extracontrattuale dell'ingegnere progettista e direttore dei lavori ex **art. 1669 cod. civ.**

Secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, la responsabilità dell'appaltatore prevista dall'art. 1669 cod. civ. in caso di rovina, anche parziale, o di gravi difetti di edifici od altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, per vizio del suolo o difetto della costruzione, avrebbe natura extracontrattuale (in contrasto con la dottrina maggioritaria, secondo cui se il legislatore avesse voluto qualificare come aquiliana tale responsabilità, avrebbe più opportunamente collocato la norma nell'art. 2053 cod. civ., ampliando tale disposizione dal proprietario al costruttore dell'edificio).

La Suprema Corte ha infatti osservato che: "L'art. 1669 c.c., nonostante la sua collocazione nell'ambito della disciplina del contratto d'appalto, dà luogo ad un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, la quale, pur presupponendo un rapporto contrattuale, ne supera i confini e si configura come obbligazione derivante dalla legge per finalità e ragioni di carattere generale, costituite dall'interesse pubblico - trascendente quello individuale del committente - alla stabilità e solidità degli immobili destinati ad avere lunga durata, a preservazione dell'incolumità e sicurezza dei cittadini; e, sotto tale profilo la norma si pone in rapporto di specialità con quella generale di cui all'art. 2043 c.c., che trova applicazione solo ove non risulti applicabile quella speciale, ed attribuisce legittimazione ad agire contro l'appaltatore ed eventuali soggetti corresponsabili non solo al committente ed ai suoi aventi causa (ivi compreso l'acquirente dell'immobile), ma anche a qualunque terzo che lamenti essere stato danneggiato in conseguenza dei gravi difetti della costruzione, della sua rovina o del pericolo della rovina di essa" (Cass. civ., Sez. III, 28/01/2005, n. 1748).

Ebbene, sulla base dell'attribuzione di natura aquiliana alla responsabilità prevista dall'art. 1669 cod. civ., la giurisprudenza ha esteso l'applicabilità della norma anche al progettista e al direttore dei lavori.

Sarebbe proprio la natura extracontrattuale della responsabilità, infatti, a consentire di ritenere legittimati passivi della domanda di risarcimento ai sensi dell'art. 1669 cod. civ. tutti coloro che hanno partecipato alla costruzione dell'immobile in posizione di "autonomia decisionale": "L'ipotesi di responsabilità regolata dall'art. 1669 c.c. in tema di rovina e difetti di immobili ha natura extracontrattuale e, conseguentemente, trova un ambito di applicazione più ampio di quello risultante dal tenore letterale della disposizione - che fa riferimento soltanto all'appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa - perché operante anche a carico del progettista, del direttore dei lavori e dello stesso committente che abbia provveduto alla costruzione dell'immobile con propria gestione diretta, ovvero sorvegliando personalmente l'esecuzione dell'opera, si da rendere l'appaltatore un mero esecutore dei suoi ordini. Il suo presupposto risiede quindi, e in ogni caso, nella partecipazione alla costruzione dell'immobile in posizione di 'autonomia decisionale', in difetto della quale lo stesso appaltatore sfugge a tale forma di responsabilità" (Cass. 16.02.2006 n. 3406; in senso conforme Cass. 10.09.2002, n. 13158).

Si pensi che: "La responsabilità del venditore-costruttore per gravi difetti dell'opera ex art. 1669 c.c., mirando a finalità di ordine pubblico, è applicabile non solo nei casi in cui il venditore abbia personalmente, cioè con propria gestione di uomini e mezzi, provveduto alla costruzione, ma anche nelle ipotesi in cui, pur avendo utilizzato l'opera di soggetti professionalmente qualificati, come l'appaltatore, il progettista, il direttore dei lavori, abbia mantenuto il potere di impartire direttive o di sorveglianza sullo svolgimento dell'altrui attività, sicché anche in tali casi la costruzione dell'opera sia a lui riferibile; pertanto, il venditore può essere chiamato a rispondere dei gravi difetti dell'opera non soltanto quando i lavori siano eseguiti in economia, ma anche nell'ipotesi in cui la realizzazione dell'opera sia affidata a un terzo al quale non sia stata lasciata completa autonomia tecnica e decisionale. Ne consegue che il giudice di merito, nel verificare la responsabilità del venditore ex art. 1669 c.c., non può limitarsi ad accertare se l'opera sia stata direttamente compiuta dal medesimo, essendo necessario stabilire - anche quando nell'esecuzione siano intervenuti altri soggetti - se la costruzione sia ugualmente a lui riferibile, per avere egli mantenuto il potere di direttiva o di controllo sull'operato dei predetti" (Cass. civ., Sez. II, 22/02/2010, n. 4249).

L'azione ex art. 1669 cod. civ., comunque, si pone secondo la giurisprudenza di legittimità in un rapporto di specialità rispetto all'azione contemplata dall'art. 2043 cod. civ., risultando quest'ultima esperibile anche quando la seconda non lo è in concreto, perciò anche nel caso in cui il danno si è manifestato e prodotto oltre il decennio dal compimento dell'opera. Ovviamente, in tale ipotesi, spetta a colui che agisce provare tutti gli elementi richiesti dalla norma generale ed, in particolare, anche la colpa del costruttore (Cass. 12 aprile 2006, n. 8520).



**Seguici anche su
Facebook alla
pagina di
Insurance Connect
e su Twitter
@insurancetrade**



• INTERMEDIARI

I broker del domani

Passione, competenza ed entusiasmo sono solo alcuni dei caratteri con cui **Gianluca Melani** ha iniziato nel 2010 a scrivere le prime pagine della storia del **GIO - Gruppo di Interesse Omogeneo Giovani Broker** - facente capo all'**AIBA** (Associazione Italiana Broker di Assicurazione e Riassicurazione).

Classe 1983, Gianluca Melani si laurea nel 2007 in Giurisprudenza indirizzo bancario, finanziario e assicurativo, e inizia, nello stesso anno, a muovere i primi passi nel mondo del brokeraggio assicurativo attraverso alcune importanti esperienze, che lo portano ad acquisire e sviluppare nozioni e tecniche di quella che sarebbe presto diventata la sua realtà lavorativa.



Gianluca Melani

E' con la forza e la decisione che lo caratterizzano che, nei primi mesi del 2010, lancia ad alcuni amici e colleghi del settore l'idea alla base della nascita del **GIO - Gruppo Giovani Broker Aiba**: ritrovarsi per condividere esperienze e per crescere attraverso il continuo confronto.

L'idea si dimostra vincente; a due anni dalla sua nascita, infatti, il **GIO** vanta ora un numero di 120 iscritti e una serie di importanti iniziative messe in atto per e con i giovani broker. Tra queste ne evidenziamo due: il corso di specializzazione (realizzato in collaborazione con **ABA - Accademia Brokeraggio Assicurativo**) e lo **Speed Meeting 2011** (che ha dato la possibilità in una modalità del tutto innovativa ai giovani broker di incontrare e conoscere i giovani sottoscrittori di alcune importanti compagnie di assicurazione).

Sono in cantiere, per il 2012, una serie di progetti che prenderanno forma nei prossimi mesi (già in programma, per citarne solo alcuni, la seconda edizione dello **Speed Meeting** ed un evento di presentazione del gruppo che si terrà a Roma).

L'impegno e la tenacia che Gianluca Melani ha manifestato in questi anni in qualità di giovane broker e di delegato del **GIO** ha permesso al gruppo di scrivere i primi importanti capitoli della sua storia. Come ogni libro che si rispetti, anche il nostro inizia con alcuni ringraziamenti: al presidente Aiba **Francesco Paparella**, che ha da sempre creduto in questo progetto e a **Danilo Ariagno** che ha contribuito attivamente alla sua crescita; e, ovviamente, al nostro Gianluca che, con energia e costanza, non perde occasione per aggiungere parole nuove in questo appassionante libro chiamato **GIO**.

Alessandra Bonsignore, Bonsignore&Partners Insurance Broker

PER RICEVERE OGNI GIORNO "INSURANCE DAILY", IL
PRIMO QUOTIDIANO DEL SETTORE ASSICURATIVO,
ISCRIVITI GRATUITAMENTE AL SITO
WWW.INSURANCETRADE.IT

• MERCATO

Liberalizzazioni, la Camera accoglie i rilievi degli agenti

Nell'ultimo odg di ieri si legge che il confronto tra polizze è superfluo e non comporta alcun beneficio per gli utenti

In extremis la svolta. Nell'ultimo giorno disponibile la Camera approva un Ordine del giorno in cui si chiede al Governo di riconsiderare l'applicazione dell'articolo 34 che impegna l'agente di assicurazioni, anche se monomandatario, a presentare al cliente altri due preventivi oltre a quello della mandante.

I rilievi della Camera ricalcano sostanzialmente quelli sollevati dallo **Sna**, il maggior sindacato degli agenti, in queste settimane: "Emergono forti dubbi - si legge nel testo votato ieri - circa la corretta e possibile applicazione di questa norma, dal momento che gli agenti sono monomandatari e quindi possono proporre alternative senza dubbio più costose per il cliente". In questo passaggio non si considerano i plurimandatari, che però al momento risultano una minoranza tra gli intermediari italiani.

La Camera dà ragione alla stragrande maggioranza degli agenti anche riguardo l'inutilità delle nuove norme in tema di concorrenza. Se le informazioni a disposizione degli intermediari sono quelle contenute nei siti web delle compagnie, a cui possono tranquillamente accedere anche i cittadini, "il confronto dei preventivi - si legge - appare superfluo e non comporta alcun beneficio agli utenti".

Fatte queste considerazioni la Camera "impegna il Governo a rivalutare con attenzione gli effetti applicativi della disposizione, al fine di adottare gli opportuni provvedimenti affinché il confronto delle tariffe **Rc Auto** venga proposto soltanto nel caso in cui vi sia una specifica richiesta da parte dei clienti, e prevedendo inoltre opportune forme di consultazione anche fra agenti di compagnie diverse".

Grande soddisfazione traspare dagli ambienti dello **Sna**, che rivendica con orgoglio il merito di aver fatto cambiare strada al Parlamento attraverso le manifestazioni messe in atto. Il presidente del sindacato **Claudio Demozi** plaude anche al secondo punto dell'odg, quello sulla consultazione tra intermediari, anche se, ammonisce "non si tratta ancora delle soluzioni che abbiamo proposto, cioè la possibilità di vendere polizze di diverse compagnie, o della collaborazione tra intermediari, ma di un passo in avanti verso un confronto reale e trasparente per i consumatori".

F.A.



• MANAGEMENT

Come prendere decisioni?

Ci sono alcune attività che si imparano semplicemente facendole, con l'allenamento. A camminare si impara camminando e così per il nuoto o qualsiasi altra attività sportiva. Prendere una decisione invece, purtroppo, non può seguire lo stesso metodo. Non è che prendendo decisioni si impara a prenderle.

E' tutta un'altra storia. Non ho nessuna pretesa di insegnare come si prendono le decisioni o per lo meno non oggi, ma penso possano interessare alcune banalissime regole che fanno sì che una decisione venga definita buona.

Per prima cosa una buona decisione, per essere definita tale, deve poter essere attuata, deve cioè avere una sua applicabilità. Una decisione che rimane nei pensieri di chi l'ha presa e non viene implementata non serve a nulla e non può pertanto arrogarsi il diritto di essere definita una buona decisione. In realtà non è neanche una semplice decisione. In realtà bisognerebbe non solo prendere decisioni ma preoccuparci anche di come vengono eseguite, per dirla in termini edilizi dovremmo diventare il **direttore dei lavori della nostra decisione**.

Non dimentichiamoci che ci sono sempre delle grosse differenze fra come crediamo che andranno le cose e come andranno in realtà. Ricordate che se prendete una decisione e questa non porta ai risultati sperati dovete abbandonarla, sicuramente non è una buona decisione.

Una buona decisione deriva anche dal mettersi in gioco, dal coraggio di prendersi i propri rischi. Ma attenti all'eccesso di fiducia, esso non aiuta certamente a prendere buone decisioni. Infatti la conseguenza che ha è semplicemente di trasformare in verità delle semplici supposizioni facendoci prendere delle decisioni su di una base di valutazione non reale e a volte errate.

Nella notte tra il 14 ed il 15 aprile del 1912 il Titanic si scontrò con un iceberg ed affondò. Molti sono convinti che tale disastro si sarebbe potuto evitare semplicemente prendendo le decisioni giuste.

Io personalmente ritengo che non si debba andare così lontano per avere un esempio di come una decisione sbagliata possa trasformarsi in una tragedia: *“un comandante deciso, anche contro la prudenza dei suoi ufficiali, a tutto pur di puntare l'isola del Giglio rasentandola a distanza ultra-ravvicinata per l'inchino, e poi terribilmente confuso dopo aver portato la nave contro gli scogli al punto di ordinare ai suoi ufficiali di celare la verità alle capitanerie”*.

*Leonardo Alberti, trainer scuola di Palo Alto,
consulente di direzione strategica in ambito assicurativo,
docente vendite e management*

• IN EDICOLA

Esce il nuovo numero di Insurance Magazine

In allegato al Sole 24 Ore di lunedì 26 marzo

Lunedì 26 marzo in allegato al Sole 24 Ore esce il secondo numero di **Insurance Magazine**, la rivista del mondo assicurativo dedicata ai consumatori, alle aziende e ai professionisti, con importanti novità. Il periodico è completamente nuovo: sono state rinnovate grafica e impaginazione, seguendo i principi della chiarezza e della leggibilità. Sotto la guida del direttore **Maria Rosa Alaggio**, i giornalisti e i collaboratori sono aumentati e la redazione si è consolidata.

Partendo dalla necessità di una maggior tutela in un momento di profonda crisi economico-finanziaria, Insurance Magazine ha l'obiettivo di informare i cittadini, approfondendo e divulgando la cultura dell'assicurazione come necessità sociale. L'Italia ha bisogno di assicurazione, è essenziale che privati, aziende e professionisti percepiscano la polizza non come un costo o un balzello, ma come un'opportunità anche per la crescita. Decine di migliaia di piccole aziende dovranno confrontarsi con mercati sempre più competitivi, mentre lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati dovranno fare i conti con un welfare sfilacciato e sempre più inadeguato.

Con questo spirito sul numero tra poco in edicola saranno affrontati i temi della polizza professionale, da agosto obbligatoria, della tutela legale, dell'assicurazione sul credito, del furto d'identità in un mondo sempre più connesso, della previdenza. Su Insurance Magazine inoltre ci sarà una ricca serie di news su prodotti, servizi, attività e uno spazio dedicato alle ultime novità in fatto di scatola nera.

